



ALBERTO FORTE
Notaio

REPERTORIO 7169

RACCOLTA 5258

**VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA**

Il ventotto aprile duemilaventicinque in Cento, via Baruffaldi n. 2 alle ore dodici e quaranta.

Innanzi a me Dottor **ALBERTO FORTE** Notaio in Vignola iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Modena

è presente

il signor **BARBIERI Nicola** nato a Ferrara (FE) il 6 novembre 1999, residente a Ferrara (FE), via Melchiorre Fardella n. 21, Codice Fiscale: BRB NCL 99S06 D548M, il quale dichiara di essere cittadino italiano e di agire quale presidente e legale rappresentante dell'associazione non riconosciuta

"Comunità energetica rinnovabile - ZEUS"

(d'ora innanzi, la "Associazione"), **"Comunità Energetica Rinnovabile" (CER)** ai sensi dell'art. 31 D.lgs. 8 novembre 2021 n. 199 e relativi decreti ministeriali attuativi, delibere ARERA e regolamenti G.S.E. S.p.A., con sede in Ferrara, via Melchiorre Fardella n. 21, codice fiscale 93106550382.

Della identità personale del costituito io Notaio sono certo.

Il signor **BARBIERI Nicola** mi richiede di assistere all'assemblea dei soci dell'associazione qui riunita per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

**Ottenimento della personalità giuridica da parte di associazione non riconosciuta, mediante iscrizione nel RUNTS
Adozione dello statuto adeguato alle norme di legge.**

Ha assunto la presidenza, su unanime designazione dei presenti ed ai sensi del vigente statuto sociale il signor **BARBIERI Nicola** il quale

ha constatato:

a) che l'odierna assemblea è stata ritualmente convocata, a norma di statuto e di legge;

b) che sono presenti di persona e per delega tutti i soci **GHERARDI NAVALLI MODONI Nicola**, **GALLERANI Simone**, Azienda ospedaliera Universitaria di Ferrara e lo stesso **BARBIERI Nicola**;

c) che l'Organo Amministrativo è presente nelle persone dei signori **GHERARDI NAVALLI MODONI Nicola**, **GALLERANI Simone** e lo stesso **BARBIERI Nicola**;

d) che tutti i presenti si dichiarano informati sugli argomenti all'ordine del giorno;

ed ha dichiarato

l'assemblea validamente costituita ai sensi di legge e di statuto ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il presidente ha introdotto gli argomenti, illustrando:

1) che l'associazione intende conseguire il riconoscimento della personalità giuridica, quale "associazione

riconosciuta" ai sensi dell'articolo 14 e seguenti del codice civile;

2) che a tal fine l'associazione ha adottato il testo di statuto allegato sotto la lettera "A";

3) che il patrimonio dell'associazione non è inferiore ad euro 15.000 (quindicimila), come risulta dalla relazione giurata allegata sotto la lettera "B";

4) che l'acquisizione della personalità giuridica modifica il regime della responsabilità delle persone che agiranno in nome e per conto dell'ente dalla data di iscrizione del presente atto nel Registro degli enti del terzo settore, l'efficacia delle eventuali future modifiche dello statuto, l'assoggettamento dell'ente alle regole di conservazione del patrimonio minimo previste dall'articolo 22 quinto comma del codice del terzo settore;

tutto ciò premesso

il signor BARBIERI Nicola propone all'assemblea dei soci di deliberare la modifica dell'associazione, con acquisizione della personalità giuridica.

Eseguita la votazione per alzata di mano, il presidente dichiara che la proposta è approvata con unanime voto favorevole e pertanto

d i c h i a r a

che **l'associazione "Comunità energetica rinnovabile - ZEUS" acquista la personalità giuridica e la qualifica di "associazione riconosciuta" ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile mediante l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell'articolo 22 comma 6 del codice del terzo settore.**

Gli effetti della delibera decorrono pertanto dalla data di iscrizione del presente atto nel Registro Unico del Terzo Settore.

Il comparente dichiara che all'associazione non appartengono beni immobili nè beni mobili registrati

Al presente atto si applica l'imposta di registro in misura fissa.

Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati.

Di quest'atto, scritto in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia a mano e con sistema elettronico sotto la mia direzione in un foglio del quale è occupata una pagina per intero oltre la presente, io Notaio ho dato lettura al comparente che lo approva, lo dichiara conforme al vero e alla sua volontà e con me lo sottoscrive con l'allegato statuto alle ore tredici.

firmato Barbieri Nicola, Alberto Forte notaio (sigillo)

	-----STATUTO SOCIALE-----	
	Articolo 1 - Denominazione	
Maria Bonini	È costituita l'associazione denominata "COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE - ZEUS ETS", abbreviabile in "CER ZEUS ETS", di seguito per brevità chiamata anche "Associazione" o la "Comunità". L'Associazione è costituita quale associazione riconosciuta ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile, è un soggetto di diritto autonomo avente natura non commerciale ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 117/2017 (di seguito anche il "Codice del Terzo Settore").	
	Articolo 2 - Sede e durata	
	L'Associazione ha sede nel Comune di FERRARA (FE) in Via Melchiorre Fardella n.21, 44124, FERRARA(FE). L'Associazione opera nel territorio nazionale. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.	
	La durata dell'Associazione, salvo quanto stabilito all'art. 19 - " Liquidazione e Devoluzione del patrimonio ", è a tempo indeterminato.	
	Articolo 3 - Scopo dell'Associazione	
	L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e dai principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti e	
	1	

	costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa. Ai sensi dell'art.21 del DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) in caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto, prevalgono le seconde.	
	L'Associazione persegue, senza fini di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma primo, lettera a) del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, ovvero di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, e in particolare alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199.	
	Più precisamente l'Associazione ha lo scopo di costituire una comunità di energia rinnovabile ai sensi dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, dell'art.31 del Dlgs n.199/2021 di attuazione della Direttiva sopra citata, c.d. RED II, del decreto NASE n.414/2024, c.d. Decreto CACER, delle Regole Operative GSE aggiornate al 22.04.2024, di ogni eventuale	
	2	

Attestato
creato 15/5/24

successiva modificazione/integrazione delle stesse, e di svolgere tutte le attività da queste consentite. L'obiettivo dell'Associazione A di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai suoi membri e alle aree locali in cui opera la comunità, con esclusione di profitti finanziari, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici degli associati all'interno degli ambiti territoriali delimitati ai sensi della normativa in materia sopra indicata. L'Associazione si propone di operare in campo sociale, culturale ed istituzionale al fine di promuovere: - la produzione, lo scambio, l'accumulo e la cessione di energia rinnovabile ai fini dell'autoconsumo e per la riduzione della povertà energetica e sociale; - la realizzazione di forme di efficientamento e di riduzione dei prelievi energetici dalla rete. In particolare, sono scopi istituzionali dell'Associazione: • costituirsi come Comunità Energetica Rinnovabile aggregando utenze private e pubbliche, anche beneficiando degli incentivi previsti dalla normativa	3
---	----------

italiana vigente in materia, delle risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e di ogni altra fonte di risorse finanziarie eventualmente previste; • organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dall'associazione stessa ai sensi dell'art. 1, lett. c) dell'Allegato A alla Delibera ARERA n. 318/2020, nonché del TIAD di cui alla delibera ARERA n. 727/2022 e successive modificazioni, anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di associati o di terzi convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi degli associati come clienti finali; • sostenere progetti innovativi finalizzati alla produzione di energia rinnovabile a basso impatto ambientale, all'aumento dell'efficienza energetica e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, attraverso l'impegno equilibrato delle risorse del territorio di riferimento; • avviare e stipulare protocolli d'intesa con le scuole del territorio volti a sensibilizzare gli studenti e ad ispirare modifiche comportamentali in	4
---	----------

	Sono poi attività strumentali, accessorie e connesse
	al conseguimento degli scopi dell'associazione:
a)	l'attività di stimolo all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione e alla partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;
b)	l'individuazione di ogni possibile opportunità di finanziamento delle iniziative da attuare e ogni possibile inserimento delle attività sviluppate in reti di competenza regionali, nazionali ed europee;
c)	il supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati;
d)	la pianificazione territoriale per l'energia, anche a beneficio di altri enti territoriali, azioni per la promozione di politica energetica sui territori, messa in opera e assistenza di progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.);
e)	la promozione dell'attività dell'Associazione, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati;
	In via strumentale e sussidiaria L'Associazione potrà svolgere qualsiasi operazione industriale,
	7

	commerciale, mobiliare, immobiliare, finanziaria e ogni altra iniziativa, necessaria per il raggiungimento dei suoi scopi, fermo restando che non potranno essere svolte tutte le attività vietate alle comunità energetiche rinnovabili.
	È tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico, sotto ogni forma di legge.
	L'Associazione si qualifica come ente non commerciale senza scopo di lucro e pertanto il suo patrimonio non potrà essere distribuito tra i soci, anche indirettamente, a meno che la destinazione sia imposta per legge.
	Tuttavia, qualora in ossequio alla realizzazione degli scopi istituzionali, si richiedesse l'attribuzione ai soci di una remunerazione economica ai loro esborsi finanziari, tali attribuzioni saranno tassate secondo legge. L'Associazione è autonoma ed ha una partecipazione aperta e volontaria, a patto che la stessa NON costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale degli associati e che vengano rispettati i dettami riportati nell'Art.6 - "Associati" redatti in conformità con le regole operative pubblicate dal GSE.
	Articolo 4 - Patrimonio
	Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:
	8

	• dai beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione; • dalla eventuale quota di iscrizione ed eventuali quote associative annuali; • da eventuali contributi, donazioni, e lasciti; • da eventuali fondi di riserva; • dai versamenti liberamente effettuati dagli associati, destinati a specifiche finalità istituzionali, da individuarsi ad opera del Consiglio Direttivo; • da ogni altra entrata derivante o connessa con le attività esercitate.	
	L'associazione è costituita con un patrimonio minimo di Euro 15.000,00 (quindicimila/00).	
	Quando risulta che il patrimonio minimo di cui sopra è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'Organo di Amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo, ove nominato, devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la sostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.	
	Per le obbligazioni dell'Associazione risponde soltanto l'Associazione con il suo patrimonio.	
	9	

	Articolo 5 - Bilanci ed esercizi L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il Bilancio dell'esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione. Il Bilancio deve essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente. Ricorrendo le condizioni di legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge. Sulla base della normativa vigente, la Comunità è tenuta a fornire al GSE una rendicontazione dettagliata su base annuale dei benefici conseguenti alle incentivazioni e delle modalità della loro ripartizione. Per tale scopo la Comunità è tenuta a mantenere una contabilità separata per i tipi di contribuzione che riceve dal GSE.	
	Articolo 6 - Associati La Comunità ha una partecipazione aperta e volontaria. Possono Associarsi in qualità di membri o soci della comunità energetica rinnovabile le persone fisiche (ivi inclusi consumatori appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili), piccole e medie	
	10	

gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;

I produttori di energia elettrica a fonte rinnovabile che non siano associati della Comunità ("Produttori Terzi") possono conferire mandato alla Comunità per-
ché l'energia elettrica immessa dai loro impianti rilevi nel computo dell'energia elettrica condivisa, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti per tali impianti ai sensi delle regole operative del GSE.

I soci si distinguono in:

- **FONDATAORI**: coloro che costituiscono l'Associazione sottoscrivendone l'atto costitutivo;
- **RTLEVANTI**: coloro che richiedono l'iscrizione e versano la quota d'associazione, ove prevista, e che ricadono in una delle seguenti condizioni:
 - 1) **CONSUMATORI** e/o **PRODUMER** che presentano ingenti consumi, uguali o superiori a 20.000 Kwh/anno in fascia FI, misurati nell'anno precedente la richiesta di ammissione e intesi come somma di tutti i POD a loro intestati e inseriti nella configurazione oppure
 - 2) una produzione di energia elettrica, resa disponibile per la condivisione all'interno della CER, da impianti fotovoltaici/rinnovabili entrati in esercizio dopo la costituzione della CER medesima, pari o superiore a

13

20.000 KWH/annui, calcolati sottraendo alla produ-
zione elettrica, i consumi in fascia FI, rilevati nell'anno precedente la richiesta di accesso alla CER. Tali soglie possono essere modificate dall'or-
gano direttivo, inserendo adeguato riferimento nel regolamento interno "Allegato A".

3) **PRODUTTORI** che presentano una produzione di energia elettrica, derivante da impianti fotovol-
taici/rinnovabili entrati in esercizio dopo la co-
stituzione della CER, resa disponibile per la condi-
visione all'interno della CER pari o superiore a 20.000 KWH/annui. Tale soglia può essere modificata dall'organo direttivo inserendo adeguato riferimento nel regolamento interno "Allegato A".

- **ORDINARI**: coloro che richiedono l'iscrizione e versano la quota d'associazione/iscrizione, ove pre-
vista, e che hanno un consumo annuo inteso come somma di tutti i POD a loro intestati e inseriti nella configurazione, inferiore a 20.000 Kwh/anno in fascia FI misurati nell'anno precedente la richiesta di am-
missione. Tale soglia può essere modificata dall'or-
gano direttivo inserendo adeguato riferimento nel re-
golamento interno "Allegato A".
- **SOSTENITORI**: In deroga a quanto previsto all'art.6 -"Associati", possono essere ammessi come

14

Gli associati mantengono i propri diritti come

Gli Associati sono tenuti a rispettare le norme del
presente Statuto e le deliberazioni del Consiglio

	Direttivo, la cui inosservanza può dar luogo, nei	
<i>M. Badi</i>	casi più gravi e su delibera motivata e unanime del	
	Consiglio Direttivo, alla esclusione del socio.	
	L'esclusione può aver luogo anche per indegnità del	
	socio o per morosità dello stesso nel versamento	
	della quota di associazione (se prevista) sempre su	
	delibera motivata del Consiglio Direttivo.	
	È considerato moroso il socio che ritarda di oltre	
	novanta giorni il versamento della quota associativa.	
	Gli associati danno mandato all'Associazione di ge-	
	stire la richiesta di accesso alla valorizzazione e	
	incentivazione dell'energia elettrica condivisa se-	
	condo quanto previsto dalla Delibera 318/2020 di	
	AREBA dalla Delibera 727/2022 del 27.12.2022 di AREPA	
	e successive modificazioni, nonché del decreto MASE	
	424/2024 delle Regole Operative GSE 23.02.2024.	
	Gli associati nominano l'Associazione, nella persona	
	fisica del PRESIDENTE, quale RAPPRESENTANTE, soggetto de-	
	legato, responsabile del riparto dell'energia elet-	
	trica condivisa e demandano alla stessa la gestione	
	delle partite di pagamento e di incasso verso le so-	
	cietà di vendita e il GSE, fatto salvo quanto disposto	
	all'art. 17 infra riportato.	
	Articolo 8 - Recesso, decadenza ed esclusione degli	
	associati	

	La qualità di associato si perde per decesso, dimis-	
	sioni ed esclusione nei casi sopra indicati. La per-	
	dita della qualifica di associato non dà diritto alla	
	restituzione delle quote e dei contributi a qualsiasi	
	titolo versati, né ad alcuna liquidazione della quota	
	sul fondo comune.	
	Gli associati ORDINARI possono far pervenire comuni-	
	cazione di recesso in qualsiasi momento dell'anno.	
	Tale richiesta permetterà all'associato di uscire	
	dalla configurazione. Può recedere l'associato ordi-	
	nario che non intenda continuare a essere parte	
	dell'Associazione, dandone comunicazione scritta al	
	Consiglio Direttivo, mediante lettera raccomandata o	
	altra modalità che assicuri l'avvenuta ricezione. Per	
	gli associati di tipo Ordinario NON sono, e non po-	
	tranno mai, essere previste penali in caso di re-	
	cesso.	
	Gli associati RILEVANTI possono recedere in ogni mo-	
	mento, con un preavviso di 90 giorni solari e uscire	
	dalla configurazione. Può recedere l'associato Rile-	
	vante che non intenda continuare a essere parte	
	dell'Associazione, dandone comunicazione scritta al	
	Consiglio Direttivo con un preavviso di 90 giorni	
	solari, mediante lettera raccomandata o altra moda-	
	lità che assicuri l'avvenuta ricezione. Anche per gli	

associati Rilevanti, così come è per gli Ordinari, NON sono, e non potranno mai, essere previste penali in caso di recesso. In riferimento agli associati Rilevanti, in virtù del loro notevole peso all'interno della configurazione, un preavviso da inoltrare all'organo direttivo, di ulteriori 12 mesi in aggiunta ai 90 giorni sopracitati, rimane un gesto non obbligatorio, ma di apprezzata cortesia.

Le quote associative/di iscrizione, eventualmente versate se previste nell'Allegato A, non saranno rimborsate e gli eventuali finanziamenti conferiti rimarranno in essere ai termini e condizioni pattuiti, salvo che l'Associazione deliberi diversamente.

È causa di esclusione dall'Associazione la perdita dei requisiti stabiliti dal presente statuto.

Gli associati sono tenuti a comunicare immediatamente all'Associazione il venir meno dei requisiti. Indipendentemente dall'esclusione dall'Associazione, con il venir meno dei requisiti per essere parte di comunità energetiche rinnovabili ai sensi della disciplina vigente, viene meno sia il rapporto associativo che qualsiasi beneficio connesso.

Per l'omessa comunicazione il socio sarà ritenuto responsabile di eventuali partite economiche da restituire al GSE.

19

L'esclusione può essere dichiarata dall'organo di amministrazione nel caso in cui l'associato:

- danneggi moralmente o materialmente l'Associazione;
- non ottemperare alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi associativi.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che all'associato sia stato contestato in forma scritta motivandone l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni.

L'associato receduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 9 - Organi associativi

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea degli Associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Controllo o il Revisore, ove nominati;
- il Presidente;
- il Segretario, ove nominato;
- il Tesoriere, ove nominato.
- Il Comitato di Configurazione, ove previsto.

Il compenso per le cariche sociali e degli eventuali

20

	componenti dell'Organo di controllo o dell'Organo di
Miscela	revisione in possesso dei requisiti di cui al co.2
	art. 2397 del Codice Civile, sarà stabilito annual-
	mente dall'organo direttivo a maggioranza dei propri
	membri. Per tutti i componenti dell'organo direttivo,
Barbieri	viene fatto salvo il diritto al rimborso delle spese
	effettivamente sostenute e documentate per l'attività
	prestata ai fini dello svolgimento della loro fun-
	zione.
	Le norme sull'ordinamento interno sono ispirate a
	principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti
	degli associati.
	Articolo 10 - Assemblea
	L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e le
	sue decisioni obbligano tutti gli associati. Gli As-
	sociati sono convocati in Assemblea dal Presidente
	oppure da almeno due membri del Consiglio Direttivo
	o da un terzo degli associati che ne ravvisino l'op-
	portunità. L'Assemblea delibera sul Bilancio predi-
	sposto dal Consiglio Direttivo, sugli indirizzi e le
	direttive generali dell'Associazione, sulla no-
	mina/revoca dei componenti del Consiglio Direttivo,
	sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Sta-
	tuto, sull'appello a seguito dell'esclusione degli
	associati e su quant'altro è ad essa demandato per
	21

	Statuto o per imposizione normativa derivante dal
	Codice Del Terzo Settore (d.lgs. 117/2017 e smi).
	L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno. I
	soci partecipano personalmente all'assemblea, anche
	in modalità telematica. E' prevista la facoltà di
	delega a un altro associato. In conformità all'art.
	24 del Codice Del Terzo Settore, ogni associato può
	rappresentare fino a un massimo di tre altri soci.
	Gli enti giuridici associati possono partecipare
	all'assemblea per mezzo del proprio rappresentante
	legale ovvero per mezzo di altra persona delegata
	dallo stesso.
	L'assemblea è convocata, anche fuori della sede
	dell'ente, purché nel territorio nazionale, almeno
	una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio
	dell'esercizio precedente, mediante avviso scritto,
	da inviare, anche con messaggio di posta elettronica,
	purché sia verificata e conservata la prova della
	ricezione del messaggio stesso, almeno 10 (dieci)
	giorni prima di quello fissato per l'adunanza e con-
	tenente l'ordine del giorno dei lavori.
	L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
	È straordinaria quella convocata per la modifica
	dello statuto, esclusivamente per la revoca dei mem-
	bri del Consiglio Direttivo, per la trasformazione.
	22

	scioglimento, nonché per la devoluzione del patrimonio.
	È ordinaria in tutti gli altri casi.
	L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza o rappresentanza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
	L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza o rappresentanza di almeno 2/3 degli associati, in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza o rappresentanza di almeno la metà più uno degli associati. Solo nei casi in cui si tratti di trasformazione, scioglimento, liquidazione, nonché per la devoluzione del patrimonio, in seconda convocazione, la delibera è valida con la presenza di almeno 1/3 degli associati. In detta circostanza l'assemblea provvede, altresì, alla nomina di uno o più liquidatori, ne determina i poteri ed il compenso.
	Il voto degli Associati in Assemblea è palese, tranne nei casi riguardanti le persone. Per tutte le adunanze è redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, ove nominato, e
	23

	custodito presso la sede dell'Associazione, a disposizione degli associati che volessero prenderne visione.
	Tutte le delibere, che siano di assemblea ordinaria o straordinaria, per temi specifici o di carattere generale, sono ritenute valide se votate favorevolmente dalla metà più uno dei partecipanti all'assemblea.
	Articolo 11 - Consiglio Direttivo
	L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, che esercita il potere di controllo sull'associazione, tanto di natura ordinaria che straordinaria, ed è composto da tre membri scelti tra gli associati. Con delibera del Consiglio direttivo a maggioranza semplice è consentito aumentare i membri dello stesso al numero di 5.
	I membri del Consiglio Direttivo sono nominati dall'Assemblea ordinaria con i quorum riportati all'art.10 che precede, durano in carica cinque anni e possono essere rieletti, anche più volte. Nel caso in cui l'assemblea voglia revocare anzitempo il mandato dell'organo direttivo, in quel caso di dovrà procedere tramite delibera di assemblea straordinaria e secondo le maggioranze per essa previste nell'art.10.
	24

	Di regola, il rinnovo del Consiglio Direttivo avviene	
	in assemblea ordinaria, in sede di approvazione del	
Misha	bilancio relativo al quinto anno di esercizio di ca-	
	rica.	
	Il primo Consiglio Direttivo ed il Presidente vengono	
	nominati in sede di costituzione dell'Associazione.	
Bonni	Qualora venga meno un membro, deve essere indetta un	
	assemblea ordinaria, che andrà a identificare un so-	
	stituto. Tale soggetto così nominato rimarrà in ca-	
	rica fino alla fine naturale del mandato del Consi-	
	glio medesimo.	
	Il Consiglio Direttivo uscente valuta le candidature	
	dei soggetti eleggibili e se ritenuti idonei ai sensi	
	del presente statuto e del regolamento li sottopone	
	all'assemblea ordinaria per l'elezione.	
	Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la	
	presenza della maggioranza dei membri.	
	Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso perso-	
	nale, contenente l'ordine del giorno, a cura del Pre-	
	sidente almeno 7 giorni prima della riunione (48 ore	
	prima in caso di urgenza) con qualsiasi mezzo di co-	
	municazione che garantisca la prova di avvenuta ri-	
	cezione.	
	Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Pre-	
	sidente, un Vice-presidente ed ove ritenuto un	

	Segretario e un Tesoriere, in difetto detti ruoli	
	saranno assunti dal Presidente.	
	Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di	
	ordinaria amministrazione nonché di straordinaria am-	
	ministrazione non espressamente demandati all'Assem-	
	blea, in particolare allo stesso spetta:	
	• convocare l'Assemblea degli associati, consta-	
	tare la regolarità delle deleghe e in genere il di-	
	ritto di intervento all'Assemblea;	
	• curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'As-	
	semblea e sorvegliare il buon andamento amministra-	
	tivo dell'Associazione anche attraverso la redazione	
	di appositi programmi di attività secondo le linee	
	approvate dall'Assemblea;	
	• redigere il bilancio d'esercizio;	
	• verificare il rispetto dello Statuto;	
	• deliberare in merito alle nuove adesioni o	
	all'esclusione degli associati;	
	• provvedere alla gestione ordinaria e straordi-	
	naria dell'Associazione per quanto non direttamente	
	spettante all'Assemblea;	
	• compiere tutti gli atti a contenuto e valenza	
	patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione,	
	fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed im-	
	mobili, stipulare contratti di locazione e messa a	

diffuso, laddove la CER " CER ZEUS ETS " desse vita a più configurazioni energetiche, su delibera del Consiglio Direttivo può essere nominato tra i membri della configurazione un Comitato di Gestione composto da 3 soci. Il Comitato di Gestione avrà funzione consultiva in merito alle delibere del Consiglio Direttivo aventi riflessi sulla configurazione in parola, nonché propositivi in merito alle regole di distribuzione delle partite economiche in seno alla configurazione. Il Comitato di Gestione potrà pertanto proporre le deroghe ai criteri di riparto di cui all'art.18 infra descritto. Sulle proposte di modifica da sottoporre al Consiglio Direttivo delibereranno i soli appartenenti alla configurazione interessata applicando per analogia le maggioranze previste per l'assemblea ai sensi dell'art. 10 che precede.

Articolo 12 - Presidente

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli Associati e ne coordina le attività.

Al Presidente spetta:

- Rappresentare legalmente l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
- Curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

- Coordinare le attività dell'Associazione;
- Firmare ogni atto autorizzato dal Consiglio Direttivo
- Il Presidente è responsabile dei beni in uso all'Associazione.

Il Presidente, in caso d'urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica di quest'ultimo alla prima riunione successiva.

Articolo 13 - Vicepresidente

Il Vicepresidente esercita le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento dello stesso

Articolo 14 - Segretario

Il Segretario può essere nominato/revocato dal Consiglio Direttivo.

Al segretario spetta:

- organizzare le adunanze e redigere i verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- svolgere compiti assegnati dal Presidente

Articolo 15 - Tesoriere

Il Tesoriere può essere nominato/revocato dal Consiglio Direttivo.

Al Tesoriere spetta:

- riscuotere le quote d'iscrizione (se previste)
- provvedere ai pagamenti e curare la tenuta della

	contabilità e dei libri sociali della CER;	
	• curare i rapporti con le banche, con facoltà di procedere a depositi e a prelievi;	
	• monitorare la gestione economico/finanziaria dell'Associazione;	
	• supportare il Consiglio Direttivo per la redazione del bilancio di esercizio.	
	Articolo 16 - Organo di controllo e revisore dei conti	
	Nei casi previsti dalla legge e qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea può nominare un Organo di Controllo in forma monocratica o collegiale (tre membri). I componenti dell'Organo di Controllo non sono associati, durano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili. Almeno uno dei componenti deve essere iscritto nel registro dei revisori legali. A tutti i componenti si applicano le disposizioni dell'art.2399 del Codice Civile. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di Controllo può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'Assemblea, senza diritto di voto.	
	31	

	Se previsto dalla legge o se ritenuto opportuno l'Assemblea può nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro. Nel caso in cui la revisione legale dei conti sia affidata al Consiglio Direttivo tutti i componenti dovranno essere iscritti agli appositi registri.	
	Articolo 17 - Referente	
	Al sensi del TIAD e delle Regole Operative GSE, il ruolo di Referente può essere svolto dalla medesima comunità, nella persona fisica che, per statuto o atto costitutivo, ne ha la rappresentanza legale. In alternativa, il ruolo di Referente può essere svolto:	
	- da un produttore, membro della CER	
	- da un cliente finale, membro della CER;	
	- da un produttore "terzo" di un impianto/UP la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352. L'incarico di Referente è di durata annuale, tacitamente rinnovabile e revocabile dal consiglio direttivo in qualsiasi momento. Il Consiglio Direttivo, con delibera a maggioranza semplice dei propri membri, decide il soggetto deputato a tale ruolo, in coerenza con le prescrizioni delle regole tecniche	
	32	

	GSE vigenti al momento della nomina, e il compenso ad esso attribuito.	
Michela	Articolo 18 - Ripartizione incentivi	
Paula	Sarà onere del Referente, provvedere alla ripartizione tra i membri degli incentivi economici e del rimborso costi di dispacciamento, erogati dal GSE a favore della comunità energetica secondo le scadenze da questo previste, secondo il criterio di cui al regolamento prodotto sub allegato "A" al presente statuto e che di seguito si riassume.	
	Ogni somma erogata dal GSE andrà preliminarmente imputata a copertura dei costi di gestione della presente associazione, nonché degli eventuali emolumenti percepiti dal referente. La somma che sopravanza sarà così ripartita secondo i criteri dell'allegato regolamento. Tali benefici economici saranno, comunque, suddivisi tra consumatori, prosumers e produttori, ove presenti, proporzionalmente all'energia che contribuisce alla determinazione dell'autoconsumo della Comunità, prodotta/inmessa e consumata su base oraria da ciascun POD. Laddove la quantità di energia richiesta dai CONSUMATORI sia maggiore rispetto a quella prodotta, i consumatori verranno valorizzati economicamente in base all'ordine di entrata nella CER. A parità di data di entrata nella CER farà fede	
	33	

	la data di ricezione, mezzo PEC o raccomandata, di eventuale manifestazione di interesse.	
	Ai sensi del Decreto MASE 28.01.2024, art.3, comma secondo, lett. g) l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato I del medesimo decreto, vale a dire superiore al 55% dello stesso, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle aziende e/o ad attività sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione, con delibera assunta dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art.11 che precede.	
	I criteri di ripartizione che precedono, contenuti nel regolamento, possono essere modificati dal Consiglio Direttivo della comunità energetica con un voto favorevole della maggioranza dei propri membri. Viene fatta salva da modifiche eventualmente apportate dall'organo direttivo, la remunerazione degli impianti facenti capo a produttori membri della CER o di impianti messi a disposizione da produttori terzi, per i quali a tutela degli investimenti sostenuti per la realizzazione degli stessi in relazione all'energia effettivamente condivisa viene prevista una remunerazione minima inderogabile pari ad	
	34	

